

Comune di COPPARO  
(Provincia di Ferrara)



L'ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO - FINANZIARIA

VERBALE N. 111 del 24/2/2024

**Oggetto: segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per i riflessi sul valore del patrimonio della società partecipata Area Impianti srl per operazione non autorizzata dall'Ente.-**

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di febbraio il Collegio dei Revisori, nominato con atto consiliare n. 76 del 29/11/2021 così costituito e riunito da remoto:

- Dott. Claudio Malavasi – Presidente
- Dott. Paolo Rebucci – Componente
- Dott.ssa Daniela Manicardi- Componente

Ricevute in data 6/2/2024 ed in data 20/2/2024 comunicazioni da parte dell'Ente in riferimento alla società partecipata di cui all'oggetto dove emerge quanto di seguito segnalato dal Sindaco: "in allegato alla presente - come già anticipato a mezzo PEC - invio la documentazione relativa ad operazione per quasi 1 milione di euro eseguita nel dicembre 2023 che ritengo sia operazione di rilievo per la nostra società partecipata AREA IMPIANTI SPA (17,3%)".

**CONSIDERATO CHE**

- dalla lettura del verbale dell'assemblea dei soci **22/6/2023** emerge che la società, nonostante il parere contrario dell'Ente, socio principale della società, e con una maggioranza che rappresenta solo il 51,17% del capitale sociale, autorizza l'AU a sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita senza aver preso visione nemmeno di una perizia valutativa del terreno che si acquista e con la condizione sospensiva di acquisire un parere favorevole della regione per l'ampliamento della discarica su tale terreno;
- dal verbale dell'assemblea dei soci del **23/11/2023** sul punto emerge che non è stato acquisito il parere favorevole scritto dalla Regione ma un impegno orale del Vice Presidente Priolo della regione stessa riportato però solo dall'Amministratore della società e da un Sindaco verbalmente ma nonostante ciò si delibera l'acquisto al prezzo di 100.000 euro ad Ettaro (prezzo fuori mercato per terreni agricoli) senza alcuna perizia estimativa di un ente pubblico quale Agenzia del Demanio o Entrate e nemmeno di un tecnico con perizia giurata;
- che in data **29/12/2023** con atto a ministero del notaio Giuseppe Bignozzi di Comacchio la società acquistava il terreno in oggetto appezzamento di terreno agricolo, privo di sovrastanti fabbricati qualsiasi, della superficie catastale complessiva di Ha 9.62.21. La somma pagata per tale acquisto ammonta ad **€ 962.210,00** non supportata da alcuna perizia estimativa così come dichiarato dalla stessa società con lettera che si allega al presente verbale nonché **in assenza del rispetto della condizione sospensiva di cui al verbale dell'assemblea succitata del 22/6/2023 della previa**

acquisizione del parere della Regione che autorizza l'ampliamento su questi terreni della discarica;

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

### TENUTO CONTO

- che la Suprema Corte di Cassazione a Sezione unite ( sentenza 9/7/2014 n. 15594) ha definito che nel caso di danno arrecato al patrimonio sociale di una società a partecipazione pubblica, avuto riguardo alla natura di ente privato della società ed all'autonomia giuridica e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, non essendo configurabile nè un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti e che la giurisdizione di quest'ultima sussiste invece sia quando l'azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che – come nel caso del danno all'immagine – sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società, sia quando essa trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio o li abbia comunque esercitati in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione. (Cass., Sez. un., sentenza 19 dicembre 2009, n. 26806).

- che la Suprema Corte afferma anche il principio che la giurisdizione della Corte dei conti va ravvisata anche con riguardo alle azioni di responsabilità proposte nei confronti di organi o dipendenti di un più vasto sottoinsieme di società a partecipazione pubblica: le cosiddette società "in house", per tali dovendosi intendere quelle dal cui quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che siano state costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, che esplicino la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e che siano assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (Cass., Sez. un., n. 26283/2013). Infatti una siffatta società, quanto meno ai fini del riparto della giurisdizione, non si pone davvero in rapporto di alterità con la pubblica amministrazione partecipante, bensì come una sua longa manus, come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa, di talchè il danno arrecato al patrimonio sociale si configura in tal caso come danno direttamente riferibile all'ente pubblico, i cui organi può dirsi facciano capo all'amministrazione medesima. **Donde la necessità di riconoscere la giurisdizione della Corte di conti nel giudizio di responsabilità instaurato per perdita di valore della partecipata e per danno da immagine dalla procedura nei confronti degli organi della società, come è il caso dei soggetti qui identificati quale presunti responsabili, non solo per i danni direttamente cagionati all'immagine del Comune di Copparo, quale socio maggioritario della società, ma anche per quelli inferti al patrimonio della società medesima ed al valore del patrimonio del Comune di Copparo.**

- che l'acquisto del terreno in assenza di una qualsiasi valutazione peritale di un organismo pubblico nonché la mancanza di qualsiasi autorizzazione scritta da parte della Regione che si impegna ad autorizzare l'ampliamento dell'area come discarica possano essere configurati come fatti rilevanti ai fini dell'avvio di una verifica di danno patrimoniale o di rispetto delle normative del Tusp da parte sia della sezione controllo che della Procura della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna;

- che la Corte dei Conti ha più volte statuito il principio che ha portato alla condanna degli amministratori delle società pubbliche secondo il quale l'importo stimato sulla base della perizia di un Organo tecnico, raffrontato con gli altri rapporti valutativi di parte e riconsiderato in dettaglio alla luce dei medesimi dati pubblici dell'O.M.I., ritenuti più pertinenti alle caratteristiche, quindi ancorato a dati concreti e imparziali, oltre che attuali, attendibili ed affidabili come parametro significativo e fortemente rappresentativo di un notevole numero di rilevazioni dei trasferimenti (a qualsiasi titolo verificatisi ed aventi per oggetto gli

stessi o analoghi beni), rappresenta un valore oggettivo, ed è, quindi, idoneo ad esprimere il valore venale in commercio di un cespite. (fra le tante CDC Sezione giurisdizionale della Liguria n.42 del 4/5/2022)

Tutto ciò premesso il Collegio dispone che il segretario generale trasmetta il presente verbale ed i relativi allegati (verbale assemblea del 22/6/2023, verbale assemblea del 23/11/2023, dichiarazione della società del 17/2/2024 di assenza di perizia estimativa, visura catastale) ai suddetti organi e che venga fornita prova della trasmissione al Collegio

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Presidente dott. CLAUDIO MALAVASI  
(F.to digitalmente)

Componente dott. PAOLO REBUCCI  
(F.to digitalmente)

Componente dott. ssa DANIELA MANICARDI  
(F.to digitalmente)